


Torino, 28 novembre 1980

Oggetto: Modalità di pagamen  
to unico mensile.

- FIAT
- UNIONE INDUSTRIALE
- F. L. M.

Le parti si danno atto che il presente accordo annulla e sostituisce integralmente la precedente intesa del 28 maggio 1980.


UNIONE INDUSTRIALE  
di TORINO



FIAT



F. L. M.



Addì, 28/11/1980

tra la FIAT S.p.A., assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la F.L.M.

si conviene quanto segue:

A conclusione della fase preliminare di messa a punto delle relative procedure amministrative, si conviene che a far data dal mese di Gennaio 1981, la corresponsione delle spettanze retributive degli operai verrà effettuata in un unico pagamento mensile, secondo le modalità operative di seguito indicate.

A) Pagamento delle spettanze retributive

Le spettanze retributive degli operai saranno liquidate e corrisposte l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione. Quando tale termine cade di venerdì ovvero in giorno coincidente con ferie collettive, il pagamento verrà effettuato nel giorno lavorativo immediatamente precedente.

Per quanto riguarda la chiusura collettiva per ferie del mese di agosto, il termine di pagamento che venisse a cadere nel periodo di ferie o nell'ultimo giorno lavorativo prima del loro inizio sarà anticipato al 2° giorno lavorativo utile prima dell'inizio delle ferie stesse.

B) Anticipazione di cassa

Al fine di evitare disagi di natura economica l'Azienda erogherà, come già in passato, a titolo di anticipazione, alla fine di ciascun mese, l'80% dell'importo della retribuzione netta media presunta calcolata con i criteri qui di seguito indicati con arrotondamento alle lire 5.000 per eccesso.

Detta erogazione, che costituisce mera anticipazione di cassa sarà ripetibile per compensazione all'atto della liquidazione e pagamento della retribuzione effettivamente spettante.

A tal fine ogni mese verranno determinate le ore da retribuire sommando a quelle relative alle giornate lavorative (n. giorni lavorativi x 8 ore), quelle eventualmente da considerare per le festività coincidenti con giorno lavorativo o cadenti di sabato e domenica, e quelle afferenti giornate di ferie fruito collettivamente.

Nel caso di effettuazione di fermate o di periodi di chiusura, per la determinazione delle ore da retribuire si terrà conto delle modalità di copertura retributiva definita dalle parti.

Il totale delle ore risultante verrà valorizzato per il guadagno orario individuale composto dalle seguenti voci:

- paga oraria, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità (riferimento ai valori orari del mese in cui avviene il pagamento);
- incentivo di rendimento, maggiorazioni varie, paga di posto, indennità linea, premio di produzione, eventuali altre voci retributive accessorie (valori medi ottenuti dividendo l'importo erogato il mese precedente per il numero delle ore di presenza dello stesso mese);
- indennità di mensa (L. 21,50 orarie).

C) L'Azienda si impegna inoltre ad effettuare una verifica a livello di stabilimento per ricercare eventuali soluzioni limitatamente a singoli casi di lavoratori per i quali esistono comprovate necessità particolari.

D) L'Azienda dichiara inoltre la propria disponibilità a ricavare soluzioni che consentano una mensilizzazione effettiva della retribuzione, anche ai sensi di quanto previsto dallo art. 12, Disciplina Speciale - Parte Prima del Contratto Collettivo Nazionale 16 luglio 1979.

E) La modifica del sistema di pagamento degli operai verrà attuata nelle seguenti Società ed Enti: Fiat S.p.A., Fiat Auto S.p.A., Fiat Veicoli Industriali S.p.A., Fiat Trattori S.p.A., Fiat Allis M.M.T. S.p.A., Teksid S.p.A., Fiat Lubrificanti S.p.A., Sepa S.p.A., Fiat Engineering S.p.A., Settore Energia, Fiat Ferroviaria Savigliano S.p.A., Centro Ricerche Fiat S.p.A., Fiat Se.p.In. S.p.A., Sisport Fiat S.p.A.

*FR*  
*FL*

*or*